



COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 4 del 10-02-2023

(I.E.)

Oggetto: Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

L'anno duemilaventitre del giorno dieci del mese di febbraio alle ore 20:15 e seguenti, il Consiglio Comunale si è riunito nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune di Menfi. Alla convocazione in seduta Ordinaria, tipo di convocazione Prima, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

LA PLACA SANTO	P	SBRIGATA MATTEO	P
ALONGI ANNA	A	MOSCHITTA CALOGERO	P
PELLEGRINO ANDREA	P	ARDIZZONE SANDRA	A
Clemente Vito Antonio	P	SUTERA FRANCESCA VALENTINA	P
ALCURI ANDREA	A	TARANTINO ANTONIA LUISA	P
Sanzone Rosa Letizia Maria	P	GAGLIANO LEONARDO	A
SANZONE FRANCESCA MANUELA	P	Giarraputo Calogero	P
MANGIARACINA DELIA	P	Ferraro Ignazio	P

Si dà atto della sussistenza del numero legale, risultano presenti n. 12 e assenti n. 4.

Presiede **PELLEGRINO ANDREA**, in qualità di **Presidente**.

Partecipa il **Segretario Generale, Dott. Vincenzo Sanzo**. La seduta è **Pubblica**.

Nominati scrutatori i Signori:

SANZONE FRANCESCA MANUELA

MANGIARACINA DELIA

SBRIGATA MATTEO

Il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

Seduta ordinaria di Consiglio Comunale del 10.02.2023

In continuazione di seduta, presenti n. Cons. 12 su 16, assenti: Alongi Anna, Alcuri, Ardizzone Sandra e Gagliano Leonardo.

Quindi il Presidente passa all'esame del secondo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto "Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58".

Quindi dà la parola all'Ass. Di Carlo, il quale illustra la proposta, premettendo che era già stata istruita dall'Ass. precedente, la cui trattazione era stata sospesa in ragione della pandemia.

La consigliere Sanzone Manuela, in qualità di presidente della commissione bilancio, comunica che la commissione ha proposto due emendamenti che hanno acquisito il parere favorevole dei revisori.

Il consigliere Moschitta chiede di conoscere il parere dell'amministrazione sugli emendamenti proposti.

L'ass. Di Carlo esprime parere favorevole.

Il Presidente del Consiglio, non essendovi interventi sugli emendamenti, li pone in votazione, alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta, con il seguente risultato:

Presenti e votanti: 12 (dodici), assenti 4 (quattro): Alongi Anna, Alcuri, Ardizzone Sandra e Gagliano Leonardo

FAVOREVOLI: 12 (dodici) unanimità dei presenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare gli emendamenti proposti dalla IV commissione con relativo verbale (che si allega).

Il Presidente del Consiglio, non essendovi ulteriori interventi sulla proposta, la pone in votazione così come emendata, alla costante e vigile presenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta, con il seguente risultato:

Presenti e votanti: 12 (dodici)

assenti 4 (quattro): Alongi Anna, Alcuri, Ardizzone Sandra e Gagliano Leonardo

FAVOREVOLI: 12 (dodici) unanimità dei presenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare la proposta avente ad oggetto "Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58" così come emendata.

Con successiva votazione:

Presenti e votanti: 12 (dodici)

assenti 4 (Alongi Anna, Alcuri, Ardizzone Sandra e Gagliano Leonardo)

FAVOREVOLI: 12 (dodici) unanimità dei presenti

Ne viene dichiarata l'immediata esecutività.



COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



CITTÀ DEL VINO

Allegato alla Delibera

C.C. n° 4 del 10-02-2023

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 59 del 24-11-2022

Oggetto: Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

SETTORE PROPONENTE
SETTORE III - SERV. FINAN E TRIB.

D.ssa Minniti Daniela

Firma



SINDACO/ASSESSORE

VISTO IL SINDACO / L'ASSESSORE

Di Carlo Giuseppe

PREMESSO CHE :

-La disposizione contenuta nell'art. 15-ter del Decreto-Legge 30 Aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione n. 58 del 28 Giugno 2019, ha introdotto misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali;

-La norma prevede la facoltà di disporre con proprio regolamento che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio delle attività commerciali o produttive - sottoposte al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate - siano subordinate alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali dei soggetti richiedenti;

-Il legislatore ha preso comunque atto della diffusa volontà di molti Enti di prevedere misure concrete volte a prevenire la creazione di sacche di evasione con conseguenti ripercussioni sugli equilibri di bilancio e ha fornito una base legislativa « solida » a tutti quegli Enti che volessero adottare misure preventive volte a stimolare il pagamento dei tributi da parte degli esercenti attività commerciali o produttive;

VERIFICATO CHE la ratio della legge è quindi quella di non consentire che i soggetti sottoposti all'esercizio di attività autorizzatoria commerciale o produttiva da parte dell'Ente svolgano la stessa non assolvendo al primario obbligo di pagamento dei tributi locali.

DATO ATTO CHE la previsione legislativa in sé consente l'estensione dell'ambito di applicazione del blocco all'irregolarità su tutti i tributi dell'Ente.

VERIFICATO CHE l'attività sanzionatoria e di riscossione coattiva comporta un grave dispendio di risorse e mezzi per l'Ente con raggiungimento di percentuali di recupero spesso non soddisfacenti.

CONSIDERATO CHE l'approvazione di misure preventive dell'evasione risponde a principi di equità sociale e proporzionalità nel prelievo tributario di cui all'art. 23 della costituzione, anche in considerazione della remuneratività dell'esercizio di attività produttive e commerciali.

RITENUTO necessario adottare apposita norma regolamentare subordinando il rilascio di autorizzazioni ovvero scia all'esercizio di attività produttive o commerciali alla regolarizzazione della

posizione tributaria del richiedente al fine di perseguire superiori interessi dell'equilibrio di bilancio e della autonomia dell'entrate proprie su cui si basa la finanza comunale.

MOTIVATO il presente atto in forza di ritenute finalità pubbliche di massimizzazione della riscossione delle entrate comunali e di incremento della monetizzazione dei crediti tributari.

VISTO il regolamento predisposto dal Settore Economico Finanziario, nel testo allegato alla presente.

RITENUTO pertanto di approvare l'allegato « Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'art. 15 ter del Decreto – Legge 30 Aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 Giugno 2019, n. 58 », composto da n. 8 articoli;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica in merito alle procedure assunte ex art. 49 del TUEL;

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale

PROPONE

- Di approvare le premesse quali parti integrante del presente deliberato;
- Di approvare il « **Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto – Legge 30 Aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 Giugno 2019, n. 58** », allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- Di precisare che per quanto non espressamente previsto nel Regolamento approvato si rinvia alle norme legislative e regolamentari della materia;
- Di deliberare altresì l'immediata esecutività del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza a provvedere;
- Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.



COMUNE DI MENFI

Provincia di Agrigento

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. ____ del ____**

INDICE

Art. 1 – OGGETTO – FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 - DEFINIZIONE DI IRREGOLARITÀ TRIBUTARIA

Art. 3 - COMPENSAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE

Art. 4 - COMPENSAZIONE D'UFFICIO

Art. 5 - SOGGETTI CHE SI TROVANO IN POSIZIONE DI IRREGOLARITÀ
TRIBUTARIA NEI CONFRONTI DELL'ENTE

Art. 6 - MODALITÀ DI VERIFICA IN CASO DI RILASCIO DI NUOVE LICENZE,
AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E DEI RELATIVI RINNOVI

Art. 7 - MODALITÀ DI VERIFICA DELLE ISTANZE GIÀ AUTORIZZATE

Art. 8 - COLLABORAZIONE TRA GLI UFFICI NELL'APPLICAZIONE DEL
PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 1

Oggetto – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in applicazione dell'articolo 52 comma 1 del D. Lgs 446/1997 che attribuisce ai comuni la potestà di regolamentare “le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti” ed è teso a soddisfare le esigenze di finanza pubblica e il corretto rapporto tra tributo/tariffa e contribuente/utente, nonché a garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari.
2. Il presente atto è finalizzato a regolare le previsioni di cui all'articolo 1 comma 167 della Legge 296/2006 che testualmente recita: “*Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali*” nonché dell'articolo 8 comma 1 della legge 212/2000, laddove si legge che “*L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione*”.
3. Scopo del presente regolamento è anche quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
4. Il presente regolamento si applica anche ai tributi o canoni locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
5. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi o canoni a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.
6. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Art. 2

Definizione di irregolarità tributaria

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando, il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1 a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva superiore all'importo di euro 100,00.

Art. 3

Compensazione da parte del Contribuente

1. Ai sensi dell'articolo 1241 e seguenti del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 167 della legge 296/2006 e dall'articolo 8, comma 1 della legge 212/2000, nell'ambito delle entrate comunali tributarie ed extratributarie è ammessa,

anche da parte del contribuente, la compensazione tra i rispettivi crediti e debiti, entrambi certi, liquidi, esigibili ed incontrovertibili, di importo superiore a euro 200,00, al netto dell'importo per sanzioni, interessi e spese accessorie.

2. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi o canoni riscossi mediante ruolo dall'agente della riscossione, nonché nel caso in cui il debito ovvero il credito sia oggetto di un contenzioso giudiziario non definito.

3. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo o canone, può detrarre dalla relativa quota dovuta gli eventuali crediti derivanti da versamenti riferiti al medesimo od ad altro tributo o canone comunale relativo all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso del credito stesso.

4. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al presente articolo, pena la conseguente decadenza, deve presentare, nei modi stabiliti dal Comune, entro o contestualmente al termine ultimo previsto per l'ordinario pagamento del tributo o canone oggetto di compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- a) proprie generalità e codice fiscale ovvero partita iva;
- b) natura ed importo del tributo o canone dovuto al lordo della compensazione;
- c) esposizione della natura e dell'importo del tributo o canone dal quale deriva il credito che si intende compensare, indicandone anche per tributo o canone il relativo anno d'imposta;
- d) attestazione di non aver richiesto il rimborso delle quote di credito, di cui alla precedente lettera c) generato da un precedente versamento disposto, al tempo, in eccedenza e portato in compensazione e, ove richiesto il rimborso, dichiararne la relativa rinuncia.

5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso, sempre nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma 1. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.

6. La contabilizzazione della compensazione delle partite di credito-debito avverrà entro i successivi sessanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di cui al comma 5, mediante la contestuale emissione delle reversali d'incasso e dei mandati di pagamento con corrispondente imputazione sia nella parte entrata sia nella parte uscita del bilancio secondo i provvedimenti dirigenziali che autorizzano il pagamento e la riscossione dei titoli.

7. Il dirigente ovvero il funzionario preposto all'accertamento/riscossione del tributo/canone, nei termini consentiti dalla legge, procederà al controllo della compensazione effettuata ai sensi del presente articolo, contestando, se del caso, gli eventuali errori e/o omissioni commessi ed emettendo i conseguenti atti.

Art. 4 **Compensazione d'ufficio**

1. L'emissione dei mandati di pagamento nei confronti di qualunque creditore esercente, ferma ogni altra obbligazione per legge, è subordinata alla verifica della rispettiva regolarità tributaria nei limiti di cui all'articolo 2 comma 1.

2. Al soggetto con irregolarità tributaria:

a) verrà emesso mandato di pagamento limitatamente alla parte di credito eccedente il debito;

b) dovrà essere comunicata la richiesta di pagamento del debito totale ovvero residuale di cui alla precedente lettera a) ed informato che, in caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, il credito, in parte o tutto, verrà compensato sino alla disponibilità del debito accertato.

3. La compensazione verrà effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto dall'Ente sia un soggetto solidalmente responsabile con debitore.

4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, la contabilizzazione della compensazione delle partite di credito-debito avverrà entro i successivi dieci giorni dal termine infruttuosamente trascorso di cui al precedente comma 2 lettera b), mediante la contestuale emissione delle reversali d'incasso e dei mandati di pagamento con corrispondente imputazione sia nella parte entrata sia nella parte uscita del bilancio secondo i provvedimenti dirigenziali che autorizzano il pagamento e la riscossione dei titoli, con conseguente comunicazione al soggetto interessato. Nel caso di compensazione parziale, ovvero nell'ipotesi in cui l'importo del debito dell'ente sia superiore all'importo del credito tributario vantato, il movimento monetario in uscita riguarderà la sola differenza a debito dell'ente.

5. Il soggetto di cui al presente articolo, salvo che il debito oggetto di compensazione non sia incontrovertibile, può opporre motivata opposizione entro il termine di cui al precedente comma 2 lettera b).

6. Per gli effetti di cui al comma 5, l'ufficio o gli uffici deputati all'accertamento ed alla riscossione del/dei tributo/i o canone entro i successivi 30 giorni rigetterà/ranno o accoglierà/ranno l'opposizione, rimanendo sospesa sino ad allora la procedura di emissione del mandato.

7. In caso di accoglimento dell'opposizione, gli uffici di cui al comma che precede, informeranno tempestivamente l'ufficio deputato all'emissione del mandato di cui al comma 1 nei termini indicati. Mentre, in caso di rigetto, le funzioni comunali di cui al comma 6 attiveranno senza indugio la fase di riscossione coattiva e l'ufficio emetterà il mandato con compensazione del credito, rimanendo salva ed impregiudicato ogni successivo recupero.

Art. 5

Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente

1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive o che abbiano preso in affitto aziende i cui affittanti si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, subentri, concessioni e dei relativi rinnovi fino a quando persiste la irregolarità.

2. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio e, dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi

viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

3. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata e la relativa revoca sarà notificata agli organi competenti il controllo del regolare esercizio dell'attività commerciale o produttiva.

4. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal presente regolamento nonché dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

5. Il funzionario responsabile del tributo/canone può consentire, su motivata richiesta dell'istante, esclusivamente per posizioni debitorie superiori a euro 5.000,00 il pagamento delle somme eccedenti tali importo in rate mensili di uguale misura, previo rilascio di specifica fideiussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione, secondo i seguenti criteri:

- Fino a un massimo di 12 mesi per importi fra euro 5001,00 e euro 20.000,00;
- Fino a un massimo di 20 mesi per importi fra euro 20.001,00 e euro 50.000,00;
- Fino a un massimo di 36 mesi per importi fra euro 50.001,00 a salire.

6. In caso di rateazione delle somme dovute, il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento, come previsto dal comma 2 del presente articolo.

Art. 6

Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi

1. All'atto del rilascio di qualsiasi tipo di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, l'ufficio preposto procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

2. Nel caso in cui l'Ufficio tributi dell'Ente verifichi l'irregolarità tributaria, l'istante potrà procedere tempestivamente a regolarizzare la propria posizione e/o a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi o canoni disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa direttamente all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro quindici giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta contestazione, la posizione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 7.

3. Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la

persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

4. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata con riguardo a tutta la compagine sociale relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

5. Nel caso in cui l'istante risultasse moroso, valgono le disposizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 7

Modalità di verifica delle istanze già autorizzate

1. In sede di prima applicazione entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, l'Ufficio SUAP del Comune provvede a inviare all'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive al fine di verificare la posizione di irregolarità tributaria.

2. Lo stesso SUAP dovrà, poi con cadenza mensile, fornire sempre all'Ufficio tributi, l'elenco dei soggetti di cui al comma precedente aggiornato.

3. L'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio SUAP.

4. Per i tributi a liquidazione dell'ufficio entro 30 giorni dalle date di scadenza dei versamenti dovuti l'ufficio procederà alla verifica dello stato di irregolarità tributaria inviando l'elenco dei soggetti morosi al competente ufficio per la notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

5. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

6. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal presente regolamento nonché dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

7. Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle entrate riscossione.

Art. 8

Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento


1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici

competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario comunale

Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

1. Il responsabile della P.O competente provvederà alla formulazione della modulistica e ogni connessa modalità operativa necessaria e la Giunta comunale, nel rispetto della proprie competenze, adotterà ogni deliberazione di dettaglio per come ritenuto necessario.
2. Ogni diversa disposizione legislativa o da essa derivante, ancorché disposta da altre Autorità, s'intende qui recepita quale modificativa o integrativa del presente atto, fatta salva ogni deliberazione di Giunta Comunale che si ritenesse necessaria a fronte di disposizioni che prevedano l'esercizio di facoltà da parte del Comune.
3. I rapporti tra contribuente e Comune, anche ai fini del presente regolamento e dei successivi atti assunti dalla Giunta ovvero dalla funzione dirigenziale, sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
4. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è revocata ogni altra disposizione comunale in contrasto.



COMUNE DI MENFI
LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO

COLLEGIO DEI REVISORI

OGGETTO: Parere su proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 24/11/2022 recante “Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contratto all’evasione dei tributi locali ai sensi dell’art. 15 ter del Decreto Legge 30/04/2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di Conversione 28/06/2019, n. 58”.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.59 del 24/11/2022 recante “Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contratto all’evasione dei tributi locali ai sensi dell’art. 15 ter del Decreto Legge 30/04/2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di Conversione 28/06/2019, n. 58”, trasmessa al Collegio dei Revisori con nota pec del 05/12/2022;

PREMESSO che il D.L. 174/2012 a modifica dell’art. 239 del D. Lgs 267/2000 introduce ulteriori compiti in capo all’Organo di Revisione prevedendo la formulazione di parere in merito a proposte di regolamento di contabilità, economato, patrimonio, e di applicazione dei tributi locali;

VISTI gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a “Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;

DATO ATTO che gli articoli che compongono il Nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzata sono coerenti con le norme di legge che regolano la materia e precisamente con il D.L. 34 del 30/04/2019 e successive modifiche ;

VISTA la L. R. n. 30 23/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.L. 34 del 30/04/2019 e successive modifiche;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso in data 05/12/2022, , dal Responsabile del Settore Economico –Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso in data 05/12/2022, dal Responsabile del Settore Economico –Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 24/11/2022 recante “Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contratto all’evasione dei tributi locali ai sensi dell’art. 15 ter del Decreto Legge 30/04/2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di Conversione 28/06/2019, n. 58”.

Il presente Verbale viene letto, confermato e sottoscritto con le firme apposte in modalità digitale

Il Collegio dei Revisori

Dott. Domenico Camarda, Presidente

Dott. Mario Cavallaro, Componente

Dott.ssa Rosa Leone, Componente

**PARERI EX ART. 53 L. 08/06/1990 N. 142 RECEPITA CON L. R. N. 48 DEL 11/12/1991 E
MODIFICATA CON LA L.R. 30/00**

Oggetto: Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

SETTORE/UFFICIO: SETTORE III - SERV. FINAN E TRIB

Menfi, li 24-11-2022



Il Responsabile dell'Istruttoria
Minniti Daniela

Parere del Responsabile in merito alla REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole

favorevole

non dovuto (in quanto la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata)

contrario per i seguenti motivi

N.B.: Provvedimento ritenuto senza riflessi contabili

Menfi, li 05.12.2022



Il Capo Settore/Sostituto
Minniti Daniela

Parere del Responsabile in merito alla REGOLARITA' CONTABILE attestante la Copertura Finanziaria

Impegno n° _____

Si esprime parere favorevole

favorevole

non dovuto (in quanto la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata)

contrario per i seguenti motivi

Menfi, li 05.12.2022



Il Responsabile Servizi Finanziari/Sostituto
Minniti Daniela

Parere dei Revisori dei Conti

Si esprime parere favorevole

Menfi, li _____

I REVISORI DEI CONTI

Camarda Domenico _____

Cavallaro Mario _____

Leone Rosa _____

Allegato alla Delib. n. 4 del 10-02-2023
C.C. n. 4 del 10-02-2023

COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ufficio Presidenza del Consiglio

IV COMMISSIONE CONSILIARE

<< Attività Produttive e Bilancio - Programmazione Economica - Servizi a Rete >>

L'anno duemilaventitre, il giorno nove del mese di febbraio in Menfi, nella sede dell'intestato ufficio, alle ore 9:30 e seguenti, si è adunata, con appositi avvisi di convocazione prot. n. 0002952 del 08/02/2023, la suddetta IV Commissione, con la presenza dei sotto elencati Consiglieri sigg.:

		Presenti	Assenti
1) Sanzone Francesca Manuela	Presidente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Moschitta Calogero	Vice Presidente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3) Clemente Vito Antonio	Componente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Sono altresì presenti:

Sono assenti: Sanzone - Moschitta - Clemente.

Verbalizza il Segretario della Commissione Vito Sparacino.

Ordine del Giorno

Come a margine riportato

Alle ore 10:10 entra il componente Clemente.

Alle ore 11:15 entra il Presidente Sanzone

IL PRESIDENTE

Ore 11:15, constatata la presenza degli intervenuti dichiara valida la seduta ed invita i presenti alla trattazione dei punti di cui all'O.d.G.

LA COMMISSIONE

Continua la trattazione del punto di cui in oggetto, e decide di apportare i seguenti emendamenti, in particolare:

- All'art. 4 <<aggiungere>> dopo il comma 1, il comma.1-bis: "Nell'ipotesi di tributi locali riscossi mediante ruolo dall'Agente della riscossione, non potendo trovare applicazione la compensazione ai sensi del comma 2 dell'art.3 del presente regolamento, si prevede che gli Uffici comunali non potranno procedere all'affidamento di lavori, servizio e/o forniture, fino alla regolarizzazione della posizione debitoria".
- All'art. 6 comma 2 <<aggiungere>> dopo la parola "tempestivamente" il seguente testo "e comunque non oltre i termini di cui all'art. 5 co. 2".

La Commissione dà mandato all'Ufficio di Presidenza di inviare il presente verbale al Capo Settore II Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela Minniti al fine di acquisire i pareri di rito.

La Commissione ad unanimità dei presenti, si riserva di esprimere il proprio parere in sede del Consiglio comunale, dopo avere acquisito i pareri sugli emendamenti.

La seduta si scioglie alle ore 12:00.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Componente

Clemente Vito Antonio

Il Presidente della Commissione

Sanzone Francesca Manuela


Il Segretario verbalizzante Vito Sparacino

SI ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE



725. 3206 del 10/02/23

Allegato alla Delibera
C.C. n° 4 del 10-02-2023



COMUNE DI MENFI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
COLLEGIO DEI REVISORI

OGGETTO: Parere su emendamenti della IV Commissione Consiliare trasmessi unitamente a verbale n. 8 del 09/02/2023 della IV Commissione Consiliare “Attività Produttive e Bilancio - Programmazione economica –Servizi a rete “

Il Collegio dei Revisori

VISTI GLI emendamenti della IV Commissione Consiliare trasmessi, unitamente a verbale n. 8 del 09/02/2023 della IV Commissione Consiliare “Attività Produttive e Bilancio - Programmazione economica –Servizi a rete “, al Collegio dei Revisori con nota pec del 09/12/2023;

DATO ATTO del deposito per approvazione del Consiglio Comunale della proposta n. 59 del 24/11/202, recante “Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali ai sensi dell’articolo 15 del Decreto Legge 30/04/2019, così come modificato dalla Legge di conversione 28/06/2019, n. 58 “, già esitata con parere favorevole dal Collegio dei Revisori in data 14/12/2022;

PREMESSO che il D.L. 174/2012 a modifica dell’art. 239 del D. Lgs 267/2000 introduce ulteriori compiti in capo all’Organo di Revisione prevedendo la formulazione di parere in merito a proposte di regolamento di contabilità, economato, patrimonio, e di applicazione dei tributi locali;

VISTI gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a "Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità

VISTO l'art. 239 del D.Lgs 267/2000, comma 1 lett b) punto 7, che assegna al Collegio dei Revisori il compito di esprimere pareri sulle proposte di regolamento ;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e). D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso in data 09/02/2023, dal Responsabile del Settore Economico –Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso in data 09/02/2023, dal Responsabile del Settore Economico –Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sugli emendamenti della IV Commissione Consiliare trasmessi unitamente a verbale n. 8 del 09/02/2023 della IV Commissione Consiliare "Attività Produttive e Bilancio - Programmazione economica –Servizi a rete "

Il Collegio dei Revisori

Dott. Domenico Camarda, Presidente

Dott. Mario Cavallaro, Componente

Dott.ssa Rosa Leone, Componente

**firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993*

EMENDATO



COMUNE DI MENFI
Provincia di Agrigento

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. ____ del ____

INDICE

Art. 1 – OGGETTO – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 - DEFINIZIONE DI IRREGOLARITÀ TRIBUTARIA

Art. 3 - COMPENSAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE

Art. 4 - COMPENSAZIONE D'UFFICIO

Art. 5 - SOGGETTI CHE SI TROVANO IN POSIZIONE DI IRREGOLARITÀ
TRIBUTARIA NEI CONFRONTI DELL'ENTE

Art. 6 - MODALITÀ DI VERIFICA IN CASO DI RILASCIO DI NUOVE LICENZE,
AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E DEI RELATIVI RINNOVI

Art. 7 - MODALITÀ DI VERIFICA DELLE ISTANZE GIÀ AUTORIZZATE

Art. 8 - COLLABORAZIONE TRA GLI UFFICI NELL'APPLICAZIONE DEL
PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 1

Oggetto – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in applicazione dell'articolo 52 comma 1 del D. Lgs 446/1997 che attribuisce ai comuni la potestà di regolamentare “le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti” ed è teso a soddisfare le esigenze di finanza pubblica e il corretto rapporto tra tributo/tariffa e contribuente/utente, nonché a garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari.
2. Il presente atto è finalizzato a regolare le previsioni di cui all'articolo 1 comma 167 della Legge 296/2006 che testualmente recita: “*Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali*” nonché dell'articolo 8 comma 1 della legge 212/2000, laddove si legge che “*L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione*”.
3. Scopo del presente regolamento è anche quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
4. Il presente regolamento si applica anche ai tributi o canoni locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
5. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi o canoni a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.
6. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Art. 2

Definizione di irregolarità tributaria

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando, il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1 a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva superiore all'importo di euro 100,00.

Art. 3

Compensazione da parte del Contribuente

1. Ai sensi dell'articolo 1241 e seguenti del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 167 della legge 296/2006 e dall'articolo 8, comma 1 della legge 212/2000, nell'ambito delle entrate comunali tributarie ed extratributarie è ammessa,

anche da parte del contribuente, la compensazione tra i rispettivi crediti e debiti, entrambi certi, liquidi, esigibili ed incontrovertibili, di importo superiore a euro 200,00, al netto dell'importo per sanzioni, interessi e spese accessorie.

2. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi o canoni riscossi mediante ruolo dall'agente della riscossione, nonché nel caso in cui il debito ovvero il credito sia oggetto di un contenzioso giudiziario non definito.

3. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo o canone, può detrarre dalla relativa quota dovuta gli eventuali crediti derivanti da versamenti riferiti al medesimo od ad altro tributo o canone comunale relativo all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso del credito stesso.

4. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al presente articolo, pena la conseguente decadenza, deve presentare, nei modi stabiliti dal Comune, entro o contestualmente al termine ultimo previsto per l'ordinario pagamento del tributo o canone oggetto di compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- a) proprie generalità e codice fiscale ovvero partita iva;
- b) natura ed importo del tributo o canone dovuto al lordo della compensazione;
- c) esposizione della natura e dell'importo del tributo o canone dal quale deriva il credito che si intende compensare, indicandone anche per tributo o canone il relativo anno d'imposta;
- d) attestazione di non aver richiesto il rimborso delle quote di credito, di cui alla precedente lettera c) generato da un precedente versamento disposto, al tempo, in eccedenza e portato in compensazione e, ove richiesto il rimborso, dichiararne la relativa rinuncia.

5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso, sempre nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma 1. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.

6. La contabilizzazione della compensazione delle partite di credito-debito avverrà entro i successivi sessanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di cui al comma 5, mediante la contestuale emissione delle reversali d'incasso e dei mandati di pagamento con corrispondente imputazione sia nella parte entrata sia nella parte uscita del bilancio secondo i provvedimenti dirigenziali che autorizzano il pagamento e la riscossione dei titoli.

7. Il dirigente ovvero il funzionario preposto all'accertamento/riscossione del tributo/canone, nei termini consentiti dalla legge, procederà al controllo della compensazione effettuata ai sensi del presente articolo, contestando, se del caso, gli eventuali errori e/o omissioni commessi ed emettendo i conseguenti atti.

Art. 4 **Compensazione d'ufficio**

1. L'emissione dei mandati di pagamento nei confronti di qualunque creditore esercente, ferma ogni altra obbligazione per legge, è subordinata alla verifica della rispettiva regolarità tributaria nei limiti di cui all'articolo 2 comma 1.

1-bis. Nell'ipotesi di tributi locali riscossi mediante ruolo dall'Agente della riscossione, non potendo trovare applicazione la compensazione ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del presente regolamento, si prevede che gli Uffici comunali non potranno procedere all'affidamento di lavori, servizio e/o forniture, fino alla regolarizzazione della posizione debitoria.

2. Al soggetto con irregolarità tributaria:

a) verrà emesso mandato di pagamento limitatamente alla parte di credito eccedente il debito;

b) dovrà essere comunicata la richiesta di pagamento del debito totale ovvero residuale di cui alla precedente lettera a) ed informato che, in caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, il credito, in parte o tutto, verrà compensato sino alla disponibilità del debito accertato.

3. La compensazione verrà effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell'importo dovuto dall'Ente sia un soggetto solidalmente responsabile con debitore.

4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, la contabilizzazione della compensazione delle partite di credito-debito avverrà entro i successivi dieci giorni dal termine infruttuosamente trascorso di cui al precedente comma 2 lettera b), mediante la contestuale emissione delle reversali d'incasso e dei mandati di pagamento con corrispondente imputazione sia nella parte entrata sia nella parte uscita del bilancio secondo i provvedimenti dirigenziali che autorizzano il pagamento e la riscossione dei titoli, con conseguente comunicazione al soggetto interessato. Nel caso di compensazione parziale, ovvero nell'ipotesi in cui l'importo del debito dell'ente sia superiore all'importo del credito tributario vantato, il movimento monetario in uscita riguarderà la sola differenza a debito dell'ente.

5. Il soggetto di cui al presente articolo, salvo che il debito oggetto di compensazione non sia incontrovertibile, può opporre motivata opposizione entro il termine di cui al precedente comma 2 lettera b).

6. Per gli effetti di cui al comma 5, l'ufficio o gli uffici deputati all'accertamento ed alla riscossione del/dei tributo/i o canone entro i successivi 30 giorni rigetterà/ranno o accoglierà/ranno l'opposizione, rimanendo sospesa sino ad allora la procedura di emissione del mandato.

7. In caso di accoglimento dell'opposizione, gli uffici di cui al comma che precede, informeranno tempestivamente l'ufficio deputato all'emissione del mandato di cui al comma 1 nei termini indicati. Mentre, in caso di rigetto, le funzioni comunali di cui al comma 6 attiveranno senza indugio la fase di riscossione coattiva e l'ufficio emetterà il mandato con compensazione del credito, rimanendo salva ed impregiudicato ogni successivo recupero.

Art. 5

Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente

1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive o che abbiano preso in affitto aziende i cui affittanti si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, subentri, concessioni e dei relativi rinnovi fino a quando persiste la irregolarità.

2. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento

autorizzatorio e, dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

3. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata e la relativa revoca sarà notificata agli organi competenti il controllo del regolare esercizio dell'attività commerciale o produttiva.

4. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal presente regolamento nonché dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

5. Il funzionario responsabile del tributo/canone può consentire, su motivata richiesta dell'istante, esclusivamente per posizioni debitorie superiori a euro 5.000,00 il pagamento delle somme eccedenti tali importo in rate mensili di uguale misura, previo rilascio di specifica fideiussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione, secondo i seguenti criteri:

- Fino a un massimo di 12 mesi per importi fra euro 5001,00 e euro 20.000,00;
- Fino a un massimo di 20 mesi per importi fra euro 20.001,00 e euro 50.000,00;
- Fino a un massimo di 36 mesi per importi fra euro 50.001,00 a salire.

6. In caso di rateazione delle somme dovute, il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento, come previsto dal comma 2 del presente articolo.

Art. 6

Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi

1. All'atto del rilascio di qualsiasi tipo di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, l'ufficio preposto procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

2. Nel caso in cui l'Ufficio tributi dell'Ente verifichi l'irregolarità tributaria, l'istante potrà procedere tempestivamente **e comunque non oltre i termini di cui all'art. 5 co. 2** a regolarizzare la propria posizione e/o a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi o canoni disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la

documentazione prodotta è trasmessa direttamente all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro quindici giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta contestazione, la posizione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 7.

3. Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

4. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata con riguardo a tutta la compagine sociale relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

5. Nel caso in cui l'istante risultasse moroso, valgono le disposizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 7

Modalità di verifica delle istanze già autorizzate

1. In sede di prima applicazione entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, l'Ufficio SUAP del Comune provvede a inviare all'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive al fine di verificare la posizione di irregolarità tributaria.

2. Lo stesso SUAP dovrà, poi con cadenza mensile, fornire sempre all'Ufficio tributi, l'elenco dei soggetti di cui al comma precedente aggiornato.

3. L'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio SUAP.

4. Per i tributi a liquidazione dell'ufficio entro 30 giorni dalle date di scadenza dei versamenti dovuti l'ufficio procederà alla verifica dello stato di irregolarità tributaria inviando l'elenco dei soggetti morosi al competente ufficio per la notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

5. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

6. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal presente regolamento nonché dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

7. Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle entrate riscossione.

Art. 8

Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario comunale

Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

1. Il responsabile della P.O competente provvederà alla formulazione della modulistica e ogni connessa modalità operativa necessaria e la Giunta comunale, nel rispetto della proprie competenze, adotterà ogni deliberazione di dettaglio per come ritenuto necessario.
2. Ogni diversa disposizione legislativa o da essa derivante, ancorché disposta da altre Autorità, s'intende qui recepita quale modificativa o integrativa del presente atto, fatta salva ogni deliberazione di Giunta Comunale che si ritenesse necessaria a fronte di disposizioni che prevedano l'esercizio di facoltà da parte del Comune.
3. I rapporti tra contribuente e Comune, anche ai fini del presente regolamento e dei successivi atti assunti dalla Giunta ovvero dalla funzione dirigenziale, sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
4. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è revocata ogni altra disposizione comunale in contrasto.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Consigliere anziano
F.to LA PLACA SANTO

Il Presidente
F.to PELLEGRINO ANDREA

Il Segretario Generale
F.to Dott. Sanzo Vincenzo

Copia conforme all'originale (Art.18 del D.P.R.445/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

Menfi, li _____

(_____)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 5° della L. 18 giugno 2009 n. 69 e s.m.i., si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito ufficiale di questo Comune dal **14-02-2023** al **01-03-2023** e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi.

Si attesta altresì, che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet di questo comune con decorrenza dal 14-02-2023, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.

Il responsabile della pubblicazione all'albo on-line
Palmeri Giacomo

Menfi, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 s.m.i.)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata dal **14-02-2023** al **01-03-2023** all'Albo Pretorio on-line.

Certifico altresì, io sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all'albo on-line, che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet di questo comune con decorrenza dal 14-02-2023, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.

Il Segretario Generale
Dott. Sanzo Vincenzo

Menfi, li _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-02-2023

✓ Dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Il Segretario Generale
F.to Dott. Sanzo Vincenzo